



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

DELIBERAZIONE N° 32 DEL 05/10/2020

VERBALE DELCONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - Tassa sui rifiuti (Tari) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2020 - Agevolazioni tari 2020 per attività economiche in conseguenza della diffusione del virus Covid-19.

L'anno 2020 il giorno 05 nel mese di Ottobre alle ore 19:10 , nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.O.	COGNOME E NOME	(P) PRESENTE (A) ASSENTE	SCRUT
1	DIOLAIUTI GILDA	P	
2	PARRILLO SALVATORE	A	
3	MARAIA ERMINIO	P	
4	TUCI GIADA	P	
5	BETTARINI LIDA	P	
6	IACOPINI SIMONE	P	X
7	MAZZEI CLAUDIO	P	

N.O.	COGNOME E NOME	(P) PRESENTE (A) ASSENTE	SCRUT
8	CARDELLI CHIARA	P	X
9	TAGLIASACCHI DANIELA	A	
10	CIALDI LEONARDO	A	
11	LUPORI NADIA	P	X
12	CIAPPEI MARIA ANGELA	A	
13	POMPONIO ANDREA	P	

Totale Presenti: 9

Totale Assenti: 4

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Vera Aquino , il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig./ra Gilda Diolaiuti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si dà atto che i consiglieri sono collegati in videoconferenza, attraverso la piattaforma tecnologica Zoom fornita dalla ditta Stenotype Emilia srl di Modena come previsto dall'art. 73 comma 1, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19".

Il numero dei consiglieri presenti risulta essere di 10, dopo l'arrivo del consigliere Tagliasacchi Daniela.

Resoconto integrale del dibattito relativo al presente punto è allegato alla presente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 22/03/2019 è stato approvato il Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 22/03/2019 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'annualità 2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30/08/2014, e ss.mm.ii., è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente il Regolamento della Tassa sui Rifiuti -TARI, attualmente in corso di validità;

Considerato che:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) ha approvato, tra l'altro, il nuovo metodo tariffario per la determinazione del Pef 2020 successivamente modificato ed integrato con la deliberazione 3 marzo 2020, n. 57/2020/R/RIF, con la deliberazione 27 marzo 2020, n. 2/DRIF/2020 e con la deliberazione 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF tutte della stessa Autorità;
- il comma 5 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ha previsto che il Comune può, in deroga ai commi 654 e 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe Tari 2020 nella stessa misura di quelle vigenti per l'anno d'imposta 2019 senza previa adozione del Pef 2020 che, diversamente, può essere determinato ed approvato entro il 31 dicembre 2020;

- lo stesso comma 5 ha previsto che l'eventuale conguaglio tra i costi del Pef 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in 3 anni a decorrere dal 2021;
- nel territorio in cui opera il Comune di Pieve a Nievole è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- ATO Toscana Centro, ente territorialmente competente in materia, ha confermato con comunicazione acquisita al protocollo generale dell'ente in data 24/09/2020, al n. 14521/2020, l'impossibilità all'approvazione del Piano economico finanziario per l'anno 2020, redatto secondo i criteri del metodo tariffario (MTR) imposto da ARERA, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, previsto al 30 settembre 2020, stanti le evidenti difficoltà derivanti, sia dall'incompleto e mutevole impianto normativo e regolamentare, sia dalle modificazioni delle modalità operative del gestore del servizio del ciclo dei rifiuti conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-19 sul territorio nazionale;
- questo Comune intende pertanto avvalersi della possibilità prevista dal ricordato art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27;
- con deliberazione 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF Arera ha disciplinato le riduzioni della Tari per effetto dell'emergenza epidemiologica Covid-19;
- in particolare, all'art. 1 della deliberazione di cui al punto precedente è previsto un sistema di riduzione per le utenze non domestiche basato sull'applicazione in misura ridotta dei coefficienti kd di cui all'allegato 1, tabelle 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;
- il Comune di Pieve a Nievole, anche avvalendosi della possibilità prevista dal più volte richiamato comma 5 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, intende riconoscere alle utenze non domestiche riduzioni in misura maggiore a quelle previste dalla richiamata deliberazione Arera n. 158/2020/R/RIF rispettando, di fatto, la ratio del predetto provvedimento deliberativo dell'Autorità. In particolare è intenzione dell'Amministrazione riconoscere, per l'anno 2020, una agevolazione tariffaria pari al 25 (venticinque) per cento della parte variabile della tariffa TARI per tutte le utenze non domestiche di soggetti che esercitano un'attività economica rientrante nelle categorie tariffarie ex D.P.R. n. 158/99 individuate con codici ATECO di cui all'elenco risultante dall'allegato A della succitata delibera ARERA, con riferimento alle attività sottoposte a provvedimento di chiusura stabilito con atto governativo, ordinanza ministeriale, regionale o comunale;
- inoltre, il Comune intende riconoscere una maggiore agevolazione tariffaria, e comunque fino a concorrenza di un importo massimo pari ai due dodicesimi dell'intera tariffa annuale (parte fissa e variabile) prevista per l'anno 2020, per quei soggetti che, esercitanti un'attività economica identificabile con codice ATECO e ricompresi nelle categorie tariffarie interessate dall'intervento agevolativo di cui sopra, siano in regola con i pagamenti della TARI fino all'anno 2019, oppure abbiano presentato istanza di rateizzazione del debito residuo per le suddette annualità, secondo i criteri individuati dal vigente Regolamento generale delle entrate, e documentino l'avvenuto versamento della prima rata;

Ritenuto, altresì, che in caso di rateizzazione del debito TARI residuo, il mancato assolvimento delle rate successive alla prima comporterà la decadenza dal beneficio della maggiore agevolazione tariffaria concessa pari all'importo dei due dodicesimi dell'intera tariffa annuale (parte fissa e variabile) prevista per l'anno 2020;

Considerato che è intenzione del Comune dare copertura alla perdita di gettito Tari derivante dalle riduzioni di cui ai punti precedenti, stimata in €. 50.000,00, con risorse di bilancio derivanti dalla fiscalità generale; il tutto ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel comma 660 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Accertato che tali riduzioni possono confluire nella delibera di determinazione delle tariffe il cui termine di approvazione, originariamente fissato al 30 giugno 2020, è stato successivamente posticipato al termine previsto per l'approvazione del Bilancio di

previsione, “e ciò anche nell’ipotesi in cui l’Ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019” e pertanto al 30 settembre 2020;

Considerate, infine, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- il decreto del Ministro dell'Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- il comma 2 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che aveva differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- il comma 4 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che aveva differito al 30 giugno 2020 il termine per la deliberazione delle tariffe Tari 2020;
- l'art. 138 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha abrogato il predetto comma 4 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il comma 3bis dell'art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha modificato il comma 2 dell'art. 107 del decreto legge n. 18 del 2020 sostituendo il termine del 31 luglio 2020 con il nuovo termine del 30 settembre 2020;
- il comma 15 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 15ter dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 richiamato al punto precedente, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui allo stesso comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il comma 3bis dell'art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 che ha disposto che limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui al comma 15ter dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre 2020 ed al 16 novembre 2020.

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile del Settore Entrate e Sport in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico/Finanziario, Amministrativo e di Supporto in ordine alla regolarità contabile;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato

dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con voti:

- favorevoli n. 8;
- contrari n. 1 (Pomponio);
- astenuti n. 1 (Lupori) ;

su n. 10 Consiglieri presenti, resi in forma palese ed accertati dagli scrutatori designati.

Con la stessa votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di avvalersi della facoltà disposta dal comma 5 dell'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con L. 24 aprile 2020 n. 27, e pertanto, in deroga all'art. 1, comma 654 e 683, della L. 147/2013, di confermare per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22/03/2019, senza previa adozione del Pef 2020 che, diversamente può essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020;
- 2) di dare atto che l'eventuale conguaglio tra i costi del Pef 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in 3 anni a decorrere dal 2021;
- 3) di stabilire per l'anno 2020:
 - la riduzione del 25% della parte variabile della tariffa TARI per tutte le utenze non domestiche di soggetti che esercitano un'attività economica rientrante nelle categorie tariffarie ex D.P.R. n. 158/99 individuate con codici ATECO di cui all'elenco risultante dall'allegato A della delibera ARERA n. 158/2020, con riferimento alle attività sottoposte a provvedimento di chiusura stabilito con atto governativo, ordinanza ministeriale, regionale o comunale;
 - una maggiore agevolazione tariffaria, e comunque fino a concorrenza di un importo massimo pari ai due dodicesimi dell'intera tariffa annuale (parte fissa e variabile) prevista per l'anno 2020, per quei soggetti che, esercitanti un'attività economica identificabile con codice ATECO e ricompresi nelle categorie tariffarie interessate dall'intervento agevolativo di cui sopra, siano in regola con i pagamenti della TARI fino all'anno 2019, oppure abbiano presentato istanza di rateizzazione del debito residuo per le suddette annualità, secondo i criteri individuati dal vigente Regolamento generale delle entrate, e documentino l'avvenuto versamento della prima rata;
- 4) di stabilire che, in caso di rateizzazione del debito TARI residuo, il mancato assolvimento delle rate successive alla prima comporterà la decadenza dal beneficio della maggiore agevolazione tariffaria concessa pari all'importo dei due dodicesimi dell'intera tariffa annuale (parte fissa e variabile) prevista per l'anno 2020;
- 5) di dare atto che la perdita di gettito Tari derivante dalle riduzioni di cui al precedente punto 3), stimata in € 50.000,00, trova copertura finanziaria con risorse di bilancio derivanti dalla fiscalità generale, il tutto ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel comma 660 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- 6) di dare atto che le modalità operative per l'accesso alle riduzioni tariffarie TARI di cui al punto 3) del presente provvedimento saranno individuate con provvedimento della Giunta Comunale;

- 7) di dare atto che le agevolazioni tariffarie TARI stabilite con il presente provvedimento rispettano il “minimo regolatorio” imposto con delibera ARERA n. 158/2020;
- 8) di demandare al Settore Entrate e Sport la pubblicazione delle tariffe nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

TRASCRIZIONE INTEGRALE DEL DIBATTITO RELATIVO AL PRESENTE PUNTO

Punto n. 1 all'ordine del giorno: "Imposta Unica Comunale – Tassa sui Rifiuti (Tari) – Approvazione delle tariffe per l'anno 2020 – Agevolazioni Tari 2020 per attività economiche in conseguenza della diffusione del virus Covid-19".

SINDACO

Alle ore 19.10 ha inizio la seduta del Consiglio Comunale. La parola al Segretario per l'appello. Prego, Segretario.

SEGRETARIO COMUNALE

Grazie. Buonasera a tutti.

Il Segretario Comunale procede ad effettuare l'appello nominale dei presenti al Consiglio Comunale di Pieve a Nievole del 5 ottobre 2020, come di seguito riportato dettagliatamente:

- Diolaiuti Gilda: presente.
- Parrillo Salvatore: assente giustificato.
- Maraia Erminio: presente.
- Bettarini Lida: presente.
- Mazzei Claudio: presente.
- Tuci Giada: presente.
- Iacopini Simone: presente.
- Tagliasacchi Daniela: assente.
- Cardelli Chiara: presente.
- Cialdi Leonardo: assente.
- Lupori Nadia: presente.
- Ciappei Maria Angela: assente.
- Pomponio Andrea: presente.

SEGRETARIO COMUNALE

Abbiamo 9 presenti.

SINDACO

Raggiunto il numero legale con 9 Consiglieri presenti, si dà inizio alla seduta del Consiglio Comunale.

Si procede con la nomina degli scrutatori, due per la Maggioranza, uno per la Minoranza: per la Maggioranza, Cardelli Chiara e Iacopini Simone; per la Minoranza, Lupori Nadia.

Si passa ora alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

Punto n. 1 all'ordine del giorno: "Imposta Unica Comunale – Tassa sui Rifiuti (Tari) – Approvazione delle tariffe per l'anno 2020 – Agevolazioni Tari 2020 per attività economiche in conseguenza della diffusione del virus Covid-19".

SINDACO

La parola all'Assessore Lida Bettarini per l'introduzione. Prego, Assessore.

ASSESSORE BETTARINI

Buonasera a tutti. Parto dal fatto che – non so se vi ricordate – a giugno abbiamo approvato le varie rate di TARI con le tariffe nel 2019, in quanto l'ATO Toscana Centro non ci aveva ancora fornito il Piano economico finanziario per l'anno 2020, ed ancora non lo abbiamo ricevuto. Probabilmente arriverà per dicembre, ma non so se farà in tempo almeno per quest'anno. Comunque il conguaglio può essere virtualmente distribuito nei tre anni successivi se ci sarà un aumento, che non è detto che ci sia sulle tariffe. Comunque l'Amministrazione Comunale ha confermato pertanto le tariffe del 2019 anche per l'anno 2020.

La novità importante che ha adottato questo Comune a seguito del problema del Covid-19 in aiuto alle famiglie, alle aziende che hanno dovuto chiudere per l'emergenza sanitaria, abbiamo definito due tipi di riduzione. Questa riduzione sarà comunicata alle aziende via PEC e ringrazio gli Uffici per il lavoro che hanno svolto per aiutare le aziende nel breve tempo che ci separa da qui alla fine dell'anno, quando dovranno pagare il saldo della TARI. Verrà inviata a tutte le aziende via PEC la delibera, con un questionario che dovranno compilare e restituire all'Ente con tutto il necessario che gli viene richiesto, in modo che possano avere questa riduzione importante nella rata del saldo. Potranno scegliere fra due sistemi: uno forfettario del 25 per cento della parte variabile per quelli ricompresi nella delibera ARERA 158/2020. In questa delibera ci sono tutti i vari codici Istat delle aziende che potranno essere interessate a questa riduzione. In alternativa potranno scegliere per uno sconto, per un contributo di due dodicesimi dell'importo annuale dovuto per la TARI. Questo sconto dei due dodicesimi sarà comunque sottoposto al pagamento dei contributi arretrati, nel senso che, se un'azienda ha dei debiti arretrati per gli anni precedenti da pagare per la TARI, dovrà presentare anche un piano finanziario di rientro, di dilazione e il pagamento delle rate sarà obbligatorio anche per il rispetto dello sgravio contributivo. Quindi si dice che, in caso di rateizzazione del debito TARI residuo, il mancato assolvimento delle rate successive alla prima comporterà poi la decadenza dal beneficio della maggiore agevolazione tariffaria concessa. Questa perdita di gettito TARI per la riduzione per il Covid si stima in 50.000 euro, anche se è difficile fare una previsione precisa, in quanto in questo periodo di *lockdown* tante aziende hanno implementato il proprio codice attività o si sono un po' trasformate nella loro produzione, quindi potrebbero avere la possibilità di fare questo sgravio anche aziende che all'apparenza non avevano... questa riduzione TARI potranno averla anche altre aziende che in apparenza non erano predisposte.

SINDACO

Bene. Ora, prima di passare ad eventuali altri interventi, volevo precisare che sono presenti il Responsabile del Settore Finanziario Monica Bonacchi, il Responsabile del Settore Tecnico Alessandro Rizzello e la Responsabile del Settore Entrate e Sport Daniela Di Bella, nel caso ci fosse bisogno di precisazioni tecniche.

Ci sono altri interventi? Anzi, ci sono interventi? L'Assessore ha introdotto. Nadia Lupori, prego. Il Consigliere di Centro Destra per Pieve Nadia Lupori, prego.

CONSIGLIERE LUPORI

L'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha disciplinato le riduzioni della TARI per effetto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, in particolare all'articolo 1 della deliberazione di riferimento è previsto un sistema di riduzione per le utenze non domestiche. Il Comune di Pieve a Nievole, avvalendosi delle possibilità previste, intende riconoscere alle utenze non domestiche riduzioni in misura maggiore a quelle previste dalla richiamata deliberazione ARERA. Poiché a pagina 16 del parere dell'organo di revisione sulla proposta di Bilancio di Previsione 2020/2022 e documenti allegati si evince che il gettito stimato per la TARI per l'anno 2020 è pari a 1.415.271,76 euro, esattamente uguale al centesimo a quello per l'anno 2019, così come per il biennio 2021-2022, mi chiedo come sia possibile ridurre le tariffe per determinate utenze e nel contempo incassare gli stessi soldi. È vero che la perdita di gettito TARI, perdita derivante dalle riduzioni per le attività produttive, che è stimata in 50.000 euro, trova copertura finanziaria con risorse di bilancio derivanti dalla fiscalità generale, ma, a mio parere, sarebbe stato più corretto portare nel prospetto di pagina 16 del sopramenzionato parere una cifra inferiore per il triennio 2020/2022, appunto inferiore di 50.000 euro. È imbarazzante apprendere che nella proposta di delibera numero 50 del 29 settembre, al punto 2, è previsto che l'eventuale conguaglio per il piano economico finanziario e la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021. Molti Comuni toscani, di comune concerto, compreso il nostro, si erano impegnati a intervenire con ATO e con il gestore del ciclo dei rifiuti per ottenere una diminuzione dei costi per tutti gli utenti. Che ne è delle famiglie? Stasera è l'occasione per saperne qualcosa di più dall'Assessore competente.

Tutto ciò premesso, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe tassa sui rifiuti TARI, anno 2020 e riduzioni varie, invita l'Ente a monitorare attentamente gli effetti della riduzione Covid-19 e ad adeguare senza indugio, ove occorra, lo stanziamento di bilancio a loro copertura.

SINDACO

Altri interventi? Un attimo verifico se il Consigliere Tagliasacchi si è collegato: Daniela Tagliasacchi, ci sei? No. Appare il nome e basta, va bene.

Ci sono altri interventi?

Nessun partecipante al Consiglio chiede la parola.

ASSESSORE BETTARINI

Posso concludere, allora?

SINDACO

Un attimo. Si guarda se qualcuno interviene prima, poi intervengo io e poi concludi te. Non ci sono altri interventi?

Nessun partecipante al Consiglio chiede la parola.

SINDACO

Bene. Allora, se nessuno prenota l'intervento, rispondo un attimo al Consigliere Nadia Lupori. Allora, lo stanziamento del gettito è identico al 2019 perché così deve essere. Le agevolazioni previste per le aziende che hanno subito lo stop durante il *lockdown* – questo proprio come regola generale, regola contabile; ora, se mi sbaglio, i funzionari presenti mi correggeranno – devono essere gestite come spesa. Quindi le entrate, per regola generale, devono essere inserite in bilancio al lordo delle relative spese. Quindi le agevolazioni e riduzioni diventano una spesa, che ovviamente deve essere gestita nella parte di bilancio relativa alle spese. Il fatto che sia previsto che l'eventuale differenza derivante dal Piano finanziario 2020 debba essere ripartita e spalmata su tre anni, anche questo lo prevede la legge, proprio in virtù di una delle ultime delibere ARERA, che ha modificato certe modalità di quantificazione del Piano finanziario. Proprio in virtù di questo, ATO non è riuscito a preparare il Piano finanziario in tempo utile per l'approvazione dei bilanci di tutti i Comuni che fanno parte dell'ATO Toscana Centro. Questo, per legge, cosa comporta? Che il Comune debba obbligatoriamente approvare le tariffe e prevedere l'entrata identica al 2019, con l'impegno, appena il Piano finanziario 2020 sarà pronto, e quindi da approvare entro fine anno, di ripartire l'eventuale eccedenza nel triennio precedente. Questo non vuol dire che per forza ci debba essere un aumento del Piano finanziario. È vero che diversi Comuni avevano chiesto ad ATO, in un'assemblea, di cercare di contenere i costi anche ...(*incomprensibile*)... Tra questi Comuni c'è anche Pieve a Nievole. Però fin quando il Piano finanziario 2020 non sarà prodotto con le metodologie nuove pretese da ARERA... e ricordo che ARERA, quando è nata, è nata proprio a tutela dei consumatori. Quindi le metodologie di ARERA in questo senso dovrebbero essere incontestabili. Appena il Piano finanziario sarà pronto con i nuovi criteri, solo allora saremo in grado di verificare se questo nuovo metodo ha comportato una riduzione o un aumento. Fermo restando che anche noi avevamo chiesto di fare in modo che l'aumento non ci fosse. Però, ripeto, dipende da cosa comporta l'applicazione del nuovo metodo.

Se non ci sono altri interventi, facciamo concludere l'Assessore Bettarini.

ASSESSORE BETTARINI

Visto che ha puntualizzato sul sistema del bilancio, mi meraviglia che la signora Lupori, che è ragioniere, non sappia che il bilancio è diviso fra entrate da una parte e spese da quell'altra. Quindi è ovvio che nelle entrate ci sia lo stesso importo, ma nelle uscite è prevista la riduzione delle 50.000 euro, fra cui ci sono anche 20.000 euro previsti per l'aiuto alle famiglie in aggiunta a quelli che tutti gli anni facciamo per il sociale sempre. Quindi non ci siamo dimenticati di nessuno. Ecco, questo volevo dire. Ho terminato.

SINDACO

Bene. Alle ore 19.26 è entrata anche il Consigliere Daniela Tagliasacchi.

Allora, se non ci sono interventi, si passa (per chi la vuol fare) alle dichiarazioni di voto: ci sono dichiarazioni di voto?

Nessun partecipante al Consiglio chiede la parola.

SINDACO

Se non ci sono dichiarazioni di voto, si passa alla votazione del punto 1 all'ordine del giorno: Imposta

Unica Comunale, tassa sui rifiuti TARI, approvazione delle tariffe per l'anno 2020, agevolazioni TARI 2020 per le attività economiche in conseguenza della diffusione del virus Covid-19. Ricordo che si vota sia per la proposta che per l'immediata eseguibilità.

Si procede alla votazione del punto n. 1 all'ordine del giorno e della relativa immediata eseguibilità.

SINDACO

Chi è favorevole all'approvazione?

SEGRETARIO COMUNALE

La Maggioranza.

SINDACO

Chi è contrario? Contrario il Consigliere del Movimento 5 Stelle Andrea Pomponio. Chi si astiene?
Astenuta Lupori Nadia del Gruppo Centro Destra per Pieve.

Si passa al punto 2...

SEGRETARIO COMUNALE

Lo stesso vale per l'immediata eseguibilità. L'ha detto prima, ma lo ripeto.

SINDACO

Giusto. Bene. Punto 2 all'ordine del giorno.



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (Tari) anno 2020 e riconoscimento riduzioni alle utenze non domestiche a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

Il sottoscritto **DI BELLA DANIELA**, visto l'art 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 50 del 29/09/2020.

Pieve a Nievole, 29/09/2020

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Settore
DI BELLA DANIELA



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (Tari) anno 2020 e riconoscimento riduzioni alle utenze non domestiche a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e art. 147 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n° 50 del 29/09/2020.

Per la proposta il parere è: **Favorevole**

Firmato digitalmente
Il ragioniere capo
Monica Bonacchi

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Gilda Diolaiuti

IL SEGRETARIO COMUNALE.

Dott.ssa Vera Aquino

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e secondo la normativa vigente, dal 13/10/2020 al 28/10/2020.

Data, 13/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Vera Aquino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 24/10/2020 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000

Data 13/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Vera Aquino